

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 novembre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 24 settembre 2015, n. 10.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2014. (15R00450) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° luglio 2015, n. 0136/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione». (15R00427) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2015, n. 0137/Pres.

Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1. (15R00428) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2015, n. 15.

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito. (15R00431) Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 16 giugno 2015, n. 55.

Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia. Modifiche all'articolo 57 dello Statuto. (15R00366) Pag. 16

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 luglio 2015, n. 56.

Modifiche all'articolo 16 dello Statuto. Disposizioni in materia di gruppi consiliari. (15R00383) Pag. 16

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 luglio 2015, n. 57.


Modifiche all'articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. (15R00384) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2015, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (15R00385) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2015, n. 59.

Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana. (15R00386) Pag. 19




REGIONE ABRUZZO

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 settembre 2015, n. 2.

Modifica dello Statuto. (15R00462) *Pag.* 20

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2015, n. 21.

Integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017). (15R00456)..... *Pag.* 21



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 24 settembre 2015, n. 10.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2014.

(Pubblicata nel Suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 29 settembre 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.801.897.737,37 euro.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2013 in 3.492.841.321,98 euro, risultano stabiliti - per effetto delle maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2014 - in 3.076.766.873,12 euro.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a 3.596.468.502,37 euro di cui 1.281.512.598,46 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2014 e 2.314.955.903,91 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2.

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.522.325.492,99 euro.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2013 in 3.239.703.670,83 euro, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni amministrative e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2014 - in 3.143.092.814,92 euro.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a 3.740.401.878,27 euro di cui 1.783.503.477,27 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2014 e 1.956.898.401,00 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Conto di amministrazione

1. L'avanzo dell'esercizio finanziario 2014 213.246.302,58 euro risulta stabilito come segue:

(in euro)

Saldo di cassa all'1.1.2014	0,00
Riscossioni	<u>5.282.196.108,12</u>
	5.282.196.108,12
Pagamenti	(-) <u>4.925.016.429,64</u>
Saldo di cassa al 31.12.2014	357.179.678,48
Residui attivi	<u>3.596.468.502,37</u>
	3.953.648.180,85
Residui passivi	(-) <u>3.740.401.878,27</u>
Avanzo dell'esercizio finanziario 2014	<u>213.246.302,58</u>

Art. 4.

Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 rimane stabilita come segue:

(in euro)

Attività finanziarie all'1.1.2014	5.179.183.143,88
Aumenti	6.863.875.464,08
Diminuzioni	<u>6.390.218.906,53</u>
al 31.12.2014	<u>5.652.839.701,43</u>
Attività non finanziarie prodotte nette all'1.1.2014	7.537.803.515,45
Aumenti	224.193.221,20
Diminuzioni	<u>285.056.947,97</u>
al 31.12.2014	<u>7.476.939.788,68</u>
Attività non finanziarie non prodotte nette all'1.1.2014	655.572.368,66
Aumenti	8.469.832,07
Diminuzioni	<u>7.656.661,22</u>



al 31.12.2014	<u>656.385.539,51</u>
Passività finanziarie all'1.1.2014	3.239.703.670,83
Aumenti	1.783.503.477,27
Diminuzioni	<u>1.282.805.269,83</u>
al 31.12.2014	<u>3.740.401.878,27</u>
Passività patrimoniali all'1.1.2014	147.615.541,29
Aumenti	114.214.297,27
Diminuzioni	<u>58.505.832,06</u>
al 31.12.2014	<u>203.324.006,50</u>
Patrimonio netto all'1.1.2014	9.985.239.815,87
al 31.12.2014	9.842.439.144,85
Adeguamento patrimoniale dell'esercizio 2014	<u>-142.800.671,02</u>

Art. 5.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2014, nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 24 settembre 2015

KOMPATSCHER

(*Omissis*).

15R00450

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° luglio 2015, n. **0136/Pres.**

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 dell'8 luglio 2015)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito anche denominati Fondi SIE 2014-2020), e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Richiamato, altresì, l'art. 26, commi 1, 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in base ai quali, rispettivamente:


i Fondi SIE sono attuati mediante programmi conformi all'accordo di partenariato;

ciascun programma è redatto dallo Stato membro o da un'Autorità da esso designata;

spetta allo Stato membro presentare alla Commissione europea una proposta di programma;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto l'art. 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che «il Fondo di rotazione di cui



alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.»;

Considerato che, in attuazione al soprarichiamato art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto «Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20» prevede l'attivazione da parte dello Stato di Programmi d'Azione Coesione 2014 - 2020 (di seguito PAC) finanziati dallo Stato ed eventualmente anche dalle Regioni;

Vista la proposta di Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 1255/2014 e le successive riformulazioni in seguito al negoziato ancora in corso con la Commissione Europea;

Atteso che, a norma dell'art. 29, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, spetta alla Commissione europea adottare ciascun programma operativo;

Ritenuto di adottare quanto prima le disposizioni attuative del POR, nelle more della definizione delle procedure di approvazione del programma, con l'obiettivo di poter attivare i bandi in tempi ravvicinati rispetto all'approvazione del programma;

Rilevato che la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14/2015, nelle more di approvazione del POR FESR 2014 - 2020, istituisce il fondo fuori bilancio per la gestione del Programma e del PAC e demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina della gestione del Fondo, la ripartizione delle funzioni fra l'Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR e del PAC;

Vista la deliberazione 29 maggio 2015 n. 1052 con la quale la Giunta ha approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, «Determinazione della forma di governo della Re-

gione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione n. 1213 del 26 giugno 2015 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

(*Omissis*).

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità


1 Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014 - 2020 Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma di Azione Coesione 2014 - 2020 (PAC) in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014 - 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale).

Art. 2.

Definizioni

1 Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Fondo strutturale che interviene nell'ambito della politica di coesione comunitaria e che cofinanzia il POR, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-



ciale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio);

b) Accordo di Partenariato: documento di programmazione dello Stato, con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della "governance" a più livelli, che definisce, a livello nazionale, la strategia e le priorità nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento europei al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e emanato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 in seguito a negoziato con lo Stato;

c) Programma Operativo Regionale (POR): il documento (in seguito denominato Programma o *POR*) presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in corso di approvazione dalla Commissione europea che contribuisce all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale; il Programma si articola in assi prioritari, priorità d'investimento e azioni;

d) Asse prioritario: insieme di uno o più obiettivi tematici di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 declinabili in una o più delle priorità di investimento di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione») e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006);

e) Priorità d'investimento: le misure definite all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici nell'ambito di un obiettivo tematico di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

f) Azione: le specifiche attività previste dal Programma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici definiti da ciascuna priorità d'investimento;

g) Programma di Azione Coesione 2014 - 2020 (PAC): insieme di interventi complementari rispetto al Programma, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di Partenariato 2014/2020 e cofinanziati dallo Stato o dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

h) Strutture regionali attuatrici: le Direzioni centrali e i Servizi della Regione Friuli Venezia Giulia responsabili della gestione e della attuazione delle azioni previste dal Programma che esercitano le funzioni e assumono le responsabilità connesse all'attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento;

i) Autorità di gestione: è l'organismo responsabile della gestione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 123, paragrafo 1, e dall'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'art. 6, comma 2, del presente regolamento. Tale organismo è individuato dal «regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali» emanato

con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

j) Autorità di certificazione: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'art. 123, paragrafo 1, e dall'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il Programma detta Autorità è individuata dal «regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;

l) Autorità di audit: l'organismo responsabile delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma di cui all'art. 123, paragrafo 4, e all'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il Programma tale organismo è individuato dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;

m) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti nell'ambito del Programma. Tale organismo è individuato dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;

n) Organismi intermedi: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la supervisione dell'Autorità di gestione, di certificazione, delle Strutture regionali attuatrici o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, come previsto dall'art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

o) Autorità ambientale: l'organismo, istituito con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013 n. 678, responsabile della promozione e della verifica dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione del Programma, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e degli interventi proposti con i principi dello sviluppo sostenibile;

p) Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle Autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate a ciascun Asse del Programma; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

q) Fondo: il Fondo «POR FESR 2014 - 2020», gestito fuori bilancio regionale dal Soggetto pagatore, e istituito con l'art. 1 della legge regionale n. 14/2015;

r) Sistema di gestione e controllo: insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, volto a garantire l'attuazione del Programma secondo il principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 30 del Regolamento (UE) n. 966/2012;



s) Sistema informativo del Programma: sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni; il sistema, istituito dall'Autorità di gestione ai sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, registra anche gli scambi di informazioni tra i beneficiari, l'Autorità di gestione, il Soggetto pagatore, le Strutture regionali attuatrici, gli Organismi intermedi, l'Autorità di certificazione, l'Autorità di audit e l'Autorità ambientale che devono essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati ai sensi dell'art. 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013; il sistema consente ai beneficiari di presentare le informazioni una sola volta.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

Art. 3.

Trasferimenti in favore del Fondo

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14/2015 in favore del Fondo è attuato con provvedimento del Soggetto pagatore in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, secondo le modalità previste dall'art. 5.

2. Il trasferimento di cui al comma 1, avviene anche a titolo di anticipazione, da parte della Regione, del cofinanziamento comunitario e statale.

3. Al Fondo sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi prioritari del Programma e del PAC, ivi compresi gli oneri fiscali.

Art. 4.

Modalità di funzionamento e di utilizzazione del Fondo

1. Il Fondo è dotato di piena e completa autonomia patrimoniale ed è gestito dal Soggetto pagatore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Il Soggetto pagatore mantiene evidenza contabile separata di tutte le risorse che affluiscono al Fondo a qualunque titolo, compresi gli interessi maturati sulle disponibilità del medesimo.

3. La gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti autorizzati, quelli effettuati, le somme restituite e le somme recuperate, relativamente ad ogni singola operazione finanziata dal Programma e dal PAC.

4. Il Soggetto pagatore trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della Legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) e del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 «Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della

legge 25 novembre 1971, n. 1041» e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le informazioni ed i dati relativi alle operazioni finanziate tramite il Fondo sono inserite e gestite tramite il sistema informativo del Programma di cui all'art. 2, lettera s).

6. Le comunicazioni fra il Soggetto pagatore e gli Organismi del sistema di gestione e controllo di cui all'art. 2, lettera r), avvengono tramite il sistema di scambio e di registrazione elettronico di dati di cui all'art. 2, lettera s).

7. Le Autorità di gestione, di certificazione e di audit hanno accesso a tutte le informazioni contenute nel sistema di cui all'art. 2 lettera s).

Art. 5.

Comunicazione delle esigenze finanziarie

1. Al fine di garantire una dotazione del Fondo adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del Programma, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi sono tenuti a comunicare periodicamente al Soggetto pagatore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, le esigenze finanziarie di propria competenza attraverso il sistema informativo del Programma di cui all'art. 2, lettera s).

2. Il Soggetto pagatore, al fine di gestire correttamente la disponibilità di cassa del Fondo, procede al pagamento delle risorse del Fondo sulla base delle richieste di pagamento trasmesse dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi.

3. Qualora le richieste di pagamento di ogni singola Struttura o Organismo eccedano le esigenze finanziarie dalle stesse comunicate ai sensi del comma 1, fatte salve diverse indicazioni rese dall'Autorità di gestione ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma, il Soggetto pagatore si riserva la facoltà di non procedere al pagamento.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA E DEL PAC


Art. 6.

Funzioni dell'Autorità di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi

1. Nel rispetto dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004 e successive modifiche e integrazioni, le funzioni dell'Autorità di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, con riferimento al Programma e al PAC, quanto non diversamente previsto dalle specifiche disposizioni nazionali del PAC stesso, sono specificate nei commi da 2 a 6.

2. Le funzioni dell'Autorità di gestione sono:

a) coordinare la programmazione e l'attuazione del POR e del PAC, anche attraverso l'elaborazione e la pro-



posta di norme, disposizioni e provvedimenti attuativi di carattere generale, l'adozione di manuali, l'emanazione, tramite circolari, di direttive nei confronti delle Strutture regionali attuatrici, degli Organismi intermedi e dei beneficiari delle operazioni; fornire assistenza alle Strutture regionali attuatrici attraverso l'emanazione di pareri, informazioni e documentazione necessaria per la corretta attuazione del Programma;

b) elaborare, sentite le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le proposte di modifica del Programma e del PAC che si rendessero necessarie anche per assicurare una sua più efficace ed efficiente gestione;

c) organizzare e condurre le attività del Comitato di sorveglianza;

d) predisporre, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, ai fini di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro adozione;

e) garantire al Comitato di sorveglianza le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare fornire i dati relativi ai progressi del Programma nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori e target intermedi;

f) elaborare e presentare alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finale di cui all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

g) organizzare le attività di valutazione del Programma e garantire che le stesse siano svolte conformemente all'art. 54 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 presentando il piano di valutazione di cui all'art. 114 Reg. (UE) n. 1303/2013 al Comitato di sorveglianza;

h) approvare e modificare il sistema di gestione e controllo di cui all'art. 2, lettera *r)*, per quanto di competenza dell'Autorità di gestione, a cui tutte le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi devono attenersi;

i) predisporre, sentite le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi, e divulgare ai soggetti interessati le procedure e la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni;

j) elaborare, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze di convenzioni che vengono stipulate tra Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi;

k) assicurare l'impiego dei sistemi delle procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, secondo quanto disposto dall'art. 122, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

l) istituire misure antifrode efficaci e proporzionate secondo quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera *c)*, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dei rischi individuati;

m) garantire, con riferimento alle competenze attribuite all'Autorità di gestione di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il buon funzionamento del sistema di gestione e controllo di cui all'art. 2, lettera *r)*,

anche attraverso verifiche interne al sistema stesso sulla qualità, come previsto dall'Allegato III all'Accordo di Partenariato di cui all'art. 2, lettera *b)*, al fine di una sana gestione finanziaria come richiesto dall'art. 4, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

n) istituire, con la collaborazione delle Strutture attuatrici e degli Organismi intermedi, il sistema informativo del Programma e del PAC di cui all'art. 2, punto *s)*;

o) stabilire procedure affinché tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'art. 72, lettera *g)*, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'ambito del sistema informativo di cui all'art. 2, lettera *s)*;

p) sovrintendere alla gestione finanziaria del POR e del PAC, effettuata da parte delle Strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli Organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le azioni del Programma e del PAC, nonché provvedendo alla ripartizione delle risorse annuali in relazione alle esigenze finanziarie delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;

q) elaborare, secondo le scadenze prestabilite, le previsioni di spesa inserite nel sistema informativo del Programma dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, da proporre all'Autorità di certificazione per il successivo inoltro alla Commissione Europea e allo Stato;


r) predisporre le proposte di rendicontazione di spesa alla Commissione Europea e allo Stato sulla base delle attestazioni di spesa inserite nel sistema informativo del Programma dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, fatte salve le verifiche di cui al punto *m)*, da proporre all'Autorità di certificazione ai fini dell'elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento e della procedura di chiusura dei conti annuale;

s) coordinare, per quanto di competenza, la predisposizione della documentazione per la chiusura annuale dei conti di cui agli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 da inviare alla Commissione Europea, con la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'art. 59, paragrafo 5, lettere *a)* e *b)*, del Regolamento (UE) n. 966/2012;

t) gestire i rapporti con la Commissione Europea e lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni ad essa necessarie ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

u) coordinare i rapporti tra l'Autorità ambientale e le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi nell'attuazione del Programma e del PAC;

v) svolgere le attività di informazione e pubblicità, in particolare predisponendo, integrando e coordinando l'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'art. 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché informare il Comitato di sorveglianza in merito alla realizzazione degli interventi informativi previsti dalla Strategia stessa;



w) garantire modalità di esame dei reclami di cui all'art. 74, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Per l'attuazione delle proprie funzioni l'Autorità di gestione si avvale del Servizio gestione fondi comunitari.

4. Le funzioni delle Strutture regionali attuatrici sono:

a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione, dei criteri di selezione delle operazioni di cui al comma 2, punto d) secondo le rispettive competenze settoriali e alla definizione del sistema di gestione e controllo;

b) elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che rispondono alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza di cui al comma 2, punto d) e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità d'investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione;

d) individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformità con i criteri di selezione di cui al comma 2, punto d) e secondo le procedure approvate dalla Giunta regionale;

e) accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

f) emettere gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;

g) accertare, secondo le procedure definite dall'Autorità di gestione, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco, l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;

h) disporre e verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

i) alimentare, unitamente al Soggetto pagatore e ai beneficiari, il sistema informativo del Programma, secondo le disposizioni rese dall'Autorità di gestione, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;

j) alimentare il sistema informativo del Programma secondo le scadenze stabilite, con le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le «check list» e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle do-

mande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e allo Stato da parte dell'Autorità di certificazione;

k) collaborare alle attività di valutazione del Programma;

l) implementare e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria competenza, attraverso le attività di cui ai punti i) e j);

m) fornire all'Autorità di gestione tutte le informazioni utili per la predisposizione delle informazioni e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle istituzioni nazionali e regionali competenti;

n) concorrere con l'Autorità di gestione nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'art. 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

o) applicare le procedure stabilite dall'Autorità di gestione, sentite le Strutture regionali attuatrici competenti, in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;

p) monitorare in concorso con il Soggetto pagatore, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;

q) provvedere affinché sia fornito a ogni beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

r) svolgere tutte le azioni necessarie, anche correttive, a raggiungere i «target» previsti nel «Performance Framework» ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

s) provvedere alla stipula delle convenzioni elaborate in conformità alle bozze approvate con le deliberazioni della Giunta Regionale di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), con gli Organismi intermedi;

t) garantire la supervisione sulle attività delegate agli Organismi intermedi.

5. Gli Organismi intermedi svolgono le funzioni di cui al comma 4, lettere da a) a r), individuate e delegate con la convezione di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), sotto la supervisione della Struttura regionale attuatrice competente.

6. L'Organismo intermedio è direttamente responsabile delle funzioni ad esso delegate.

Art. 7.

Procedure

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per il POR FESR, individua la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, da presentare per l'approvazione al Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e del PAC.



2. La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per il POR FESR, approva e modifica il piano finanziario analitico del Programma e del PAC, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi.

3. La Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia:

a) approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;

b) approva l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare in capo alle Strutture regionali attuatrici e in cui la Regione risulta beneficiario;

c) individua gli strumenti normativi di settore sui quali costituire un parco progetti, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 14/2015, assegnando le relative risorse;

d) approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi.

4. Qualora il piano finanziario di cui al comma 2 non dispone la ripartizione delle risorse per Servizio, i Direttori centrali, con proprio decreto, provvedono a ripartire le risorse assegnate alle azioni gestite da più Servizi, ai Servizi medesimi anche fra le diverse linee di intervento, ove presenti, nell'ambito della medesima azione. Nel caso di azioni articolate in diverse linee di intervento ma gestite dallo stesso Servizio, ove necessario, i direttori centrali, con proprio decreto, provvedono a ripartire le risorse assegnate all'attività fra le linee di intervento medesime. La ripartizione delle risorse e gli atti di approvazione sono inseriti nel sistema informativo del Programma.

Art. 8.

Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato

1. Entro sei mesi dall'approvazione del Programma l'Autorità di gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi la pianificazione della spesa certificabile nelle annualità di attuazione del Programma assegnando a ciascuna Struttura il relativo «budget» minimo annuale. La pianificazione di spesa tiene conto degli obblighi definiti dagli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei «target» intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento e può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del Programma. Al fine di una corretta ripartizione del «budget» di spesa minimo annuale fra gli Organismi di gestione si tiene conto della tipologia e della complessità delle attività finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestite.

2 Entro sei mesi dall'approvazione del Programma l'Autorità di gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi la pianificazione dei «target» intermedi e finali di risultato per la verifica di efficacia dell'attuazione del Programma di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assegnando a ciascuna Struttura il relativo «target» da raggiungere entro la scadenza del 31 dicembre 2018 ed entro la chiusura del programma.

3. La pianificazione degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di cui ai commi 1 e 2 può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del Programma.

4. L'Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi monitorano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di spesa annuale e dei «target» intermedi e finali di risultato del Programma di cui ai commi 1 e 2 e attivano tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative di competenza per garantire i risultati previsti dal Programma oltre che al pieno utilizzo delle risorse finanziarie.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PROGRAMMA E DEL PAC

Art. 9.

Definizione di gestione ordinaria

1. Per gestione ordinaria si intende la procedura che prevede la concessione del contributo alle operazioni direttamente a valere sulle risorse del Fondo al momento della loro prima selezione.

Art. 10.

Impegno e concessione delle risorse destinate al Programma e del PAC

1. Si considera atto di impegno sul Fondo il decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma e al PAC.

2. Gli atti di rideterminazione dell'impegno di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le Strutture regionali attuatrici verificano che gli impegni non eccedano le disponibilità del piano finanziario del Programma e del PAC assegnate per le attività da esse gestite, anche a seguito del decreto di cui all'art. 7, comma 4.

4. I Direttori di servizio o gli incaricati di posizioni organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse.

5. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto a seguito della stipulazione del contratto, come previsto dall'art. 44 e seguenti della legge



regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

6. Gli Organismi intermedi operano, sotto la propria responsabilità, l'impegno delle risorse finanziarie sul Fondo, la rideterminazione dello stesso impegno e la concessione delle risorse finanziarie, con la medesima procedura di cui ai commi da 1 a 5.

Art. 11.

Autorizzazione dei pagamenti

1. Le Strutture regionali attuatrici, previa verifica che il pagamento non ecceda l'importo impegnato, autorizzano il Soggetto pagatore a provvedere ai pagamenti inserendo nel sistema informativo del Programma l'atto di cui al comma 2.

2. L'atto di autorizzazione del pagamento è costituito dal decreto di liquidazione del Direttore del servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che dispone l'erogazione delle risorse di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14/2015, in acconto o a saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti disposti dall'art. 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli strumenti attuativi del Programma e del PAC.

3. In coerenza con il disposto di cui all'art. 131, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso di aiuti di stato e qualora gli strumenti di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), lo prevedano, l'autorizzazione al pagamento può avere ad oggetto erogazioni in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni e nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento.

4. Nel caso di erogazioni in via anticipata ai soggetti privati al di fuori del quadro di aiuti di stato si dispone che le stesse non possono superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi. Tali anticipazioni possono essere erogate previo accertamento dell'effettivo inizio dell'operazione.

5. L'erogazione in via anticipata ai soggetti pubblici sarà possibile secondo le condizioni stabilite dai bandi inviti e dalle Strutture regionali attuatrici per permettere la trasformazione delle stesse in spesa rendicontabile ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma di cui all'art. 8 e delle regole inerenti al patto di stabilità e crescita.

6. Gli Organismi intermedi autorizzano i pagamenti a valere sulle risorse finanziarie sul Fondo, utilizzando le medesime procedure di cui ai commi da 1 a 5.

Art. 12.

Pagamenti

1. Il Soggetto pagatore, sulla base delle autorizzazioni di pagamento di cui all'art. 11, provvede all'ordinazione della spesa a valere sul Fondo, dando ordine alla Tesoreria regionale di pagare i destinatari, attraverso un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria stessa.

2. Il Soggetto pagatore non procede all'ordinazione della spesa di cui al comma 1, qualora rilevi, tramite il sistema informativo del Programma, il mancato adempimento, da parte delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, delle verifiche di cui all'art. 11, comma 1, e alle specifiche disposizioni per il pagamento definite dall'Autorità di gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.

3. La Tesoreria regionale provvede al pagamento dei contributi nei termini previsti dalla convenzione di Tesoreria.

Art. 13.

Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia

1. Qualora si verifichi la necessità di dare avvio al procedimento di revoca, di presa d'atto di rinuncia o di altre rideterminazioni, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi inseriscono nel sistema informativo del Programma i relativi atti conseguenti.

2. Tutti gli atti di cui al comma 1 che comportano un'entrata in favore del Fondo devono essere comunicati al Soggetto pagatore.

3. Il Soggetto pagatore alimenta il sistema informativo inserendo gli importi accreditati sul Fondo a seguito degli atti di cui al comma 1.

Capo V

DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEL PROGRAMMA

Art. 14.

Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore

1. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 3, lettera c), le risorse stanziare in favore del Programma possono rimborsare, per garantire il raggiungimento dei «target» di spesa annuali indicati dagli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, operazioni già ammesse a finanziamento con risorse regionali inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora per le operazioni non sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali ed esse siano coerenti con i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunitari e delle disposizioni approvate in sede



di Comitato di sorveglianza. Nel caso in cui le risorse del Programma siano destinate a rimborsare operazioni per le quali sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali, il rimborso potrà essere effettuato solo a conclusione dell'operazione medesima, successivamente alla liquidazione dell'importo dovuto al beneficiario.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la procedura di finanziamento prevede:

a) impegno delle risorse assegnate dal Fondo attraverso decreto del Direttore del servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che individua puntualmente, sulla base delle indicazioni preliminarmente fornite dall'Autorità di gestione e previo assenso formale della medesima, le operazioni, già ammesse a finanziamento attraverso le leggi regionali di cui al comma 1, da ammettere a finanziamento nell'ambito del Programma nei limiti individuati dall'Autorità di gestione ai fini di assicurare la corretta gestione finanziaria del Programma e gli adempimenti di cui agli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) richiesta di pagamento a valere sulle risorse assegnate al Fondo attraverso decreto del Direttore di servizio competente o dell'Incaricato di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che autorizza il Soggetto pagatore a disporre il rimborso in favore del bilancio regionale e eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, a fronte delle operazioni individuate nell'ambito dell'atto di impegno di cui alla lettera *a)*;

c) pagamento del rimborso a valere sul Fondo ed eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, da parte del Soggetto pagatore, per il tramite della Tesoreria regionale, attraverso il conto corrente di cui all'art. 12, comma 1.

3. Nel caso in cui le iniziative ammesse a finanziamento del Programma secondo le procedure del presente articolo, vengano revocate o siano oggetto di rinuncia i soggetti di cui all'art. 10, comma 4, adottano un decreto di disimpegno delle relative somme e qualora sia già avvenuto il rimborso di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, procedono al recupero delle somme stesse nei confronti dei destinatari, i quali dovranno riversarle al Fondo, comprensive degli interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nelle fattispecie disciplinate dal presente articolo l'Amministrazione regionale, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 95 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si impegna a garantire che le risorse regionali risparmiate vengano destinate alle medesime finalità e che le risorse del Fondo non utilizzate vengano ad esso restituite.

Art. 15.

Rapporti con Organismi intermedi

1. I rapporti intercorrenti tra ciascuno degli Organismi intermedi e l'Amministrazione regionale, ovvero con le Strutture regionali attuatrici e il Soggetto pagatore sono regolamentati dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, lettera *d)*, che stabiliscono, in particolare, i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di esecuzione della delega stessa, le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, eventuali compensi, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

2. Gli Organismi intermedi sono direttamente responsabili dell'attuazione e gestione della parte di Programma e del PAC loro affidato secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni, come previsto rispettivamente dall'art. 2, punto 18), e dall'art. 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La responsabilità finanziaria per le attività delegate rimane in capo agli Organismi intermedi.

3. Le Strutture regionali attuatrici competenti operano una adeguata supervisione sulle attività delegate, conformemente a quanto previsto all'art. 6 comma 4 lettera *t)*.

4. Qualora gli Organismi intermedi non possano operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie sul Fondo, con decreto del Direttore centrale competente sono impegnati i fondi a favore degli Organismi intermedi, secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*.

5. I Direttori di servizi o gli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il decreto di pagamento nei confronti degli Organismi Intermedi nei modi e nei termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1.

6. Il Soggetto pagatore provvede ai pagamenti di cui al comma 5, secondo le procedure stabilite all'art. 12.

7. Gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione in favore degli Organismi intermedi sono definiti con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*. Gli anticipi potranno essere disposti solo previa verifica dell'avvio dell'attività di gestione e attuazione delle attività assegnate all'Organismo intermedio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00427



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2015, n. 0137/Pres.

Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) ove si prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, sia esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della citata legge regionale 1/2015, previo parere della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2015, n. 1083 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il "Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1";

Atteso che, nella seduta del giorno 25 giugno 2015, la I Commissione consiliare permanente ha espresso, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 1/2015, parere favorevole a maggioranza in ordine al suddetto regolamento;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del "Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2015, n. 1258;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1" allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4 della legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 1/2015.

Art. 2.

Piano annuale

1. L'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa è assicurato attraverso le funzioni di internal Audit programmate annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 1/2015 con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3.

Oggetto del controllo

1. L'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa, svolto dal Servizio Audit della Direzione generale, ha ad oggetto:

a) atti amministrativi monocratici, adottati dai direttori centrali, dai direttori di servizio e dalle posizioni organizzative, comportanti o meno spesa;

b) procedimenti amministrativi;

c) rendiconti delle gestioni fuori bilancio.

2. Ai fini del presente regolamento per procedimento amministrativo si intende il complesso delle attività amministrative prodromiche all'adozione di uno o più provvedimenti a rilevanza esterna destinati a manifestare la volontà dell'amministrazione regionale ovvero a produrre gli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.


Art. 4.

Parametri del controllo

1. Il controllo sugli atti e sui procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è effettuato secondo i seguenti parametri di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 1/2015:

a) il rispetto della normativa di riferimento;

b) la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;



c) la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;

d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;

e) la sussistenza di idonea motivazione dell'atto.

2. Il controllo sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è effettuato secondo i seguenti parametri:

a) legalità delle entrate, intesa quale conformità alle norme di legge delle singole attività finanziate dai fondi, che si manifesta essenzialmente nel rispetto dell'eventuale vincolo di destinazione;

b) legalità delle spese, intesa quale conformità alle norme di legge delle singole attività finanziate dai fondi, che si manifesta con la pertinenza delle attività stesse alle finalità stabilite dalla norma istitutiva della gestione fuori bilancio, e alla modalità di assunzione della spesa, in relazione a ciò che al riguardo prevedono o le specifiche norme di disciplina della singola gestione o i principi generali della contabilità pubblica.

Art. 5.

Modalità di scelta del campione

1. Il controllo sugli atti e procedimenti ha periodicità mensile.

2. Il controllo sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio è esercitato successivamente all'espletamento del controllo consuntivo contabile di cui all'articolo 18 della legge regionale 1/2015.

3. Gli atti da sottoporre a controllo sono individuati tramite campionamento casuale stratificato secondo i criteri e nel rispetto della percentuale stabiliti dal Piano annuale di internal Audit.

4. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione degli atti è costituito dai decreti digitali adottati nel mese precedente.

5. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione dei procedimenti è costituito dai procedimenti afferenti gli atti di cui al comma 4.

6. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio è costituito dai rendiconti delle gestioni dell'anno precedente.

Art. 6.

Procedure per l'esercizio del controllo

1. A seguito dell'estrazione del campione il Servizio audit comunica l'avvio del procedimento di controllo alla struttura direzionale competente o vigilante.

2. Qualora il Servizio audit richieda informazioni o chiarimenti, questi sono forniti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Servizio audit comunica l'esito del controllo alla struttura direzionale di cui al comma 1 e al Direttore generale entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.

4. In relazione agli esiti del controllo il Direttore generale segnala gli eventuali interventi correttivi da adottare fermo restando il ricorso all'istituto dell'avocazione di cui agli articoli 17 bis, commi 5 e 6 e 19, comma 10 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

5. La Direzione generale predispose un report quadrimestrale sull'attività di controllo.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il piano annuale di cui all'articolo 2 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00428

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2015, n. 15.

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all'art. 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, la valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro.


2. La Regione in particolare sostiene azioni per:

a) contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito;

b) favorire l'occupabilità, l'accesso o il reinserimento al lavoro e comunque a un'occupazione utile;

c) rafforzare l'economia sociale promuovendo l'innovazione sociale e valorizzando l'integrazione tra pubblico, privato e terzo settore.

3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'art. 2.



Art. 2.

Misura attiva di sostegno al reddito

1. La «Misura attiva di sostegno al reddito» consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.

2. La misura di cui al comma 1 è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 10.

3. I Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.

4. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio periodico, da compiersi almeno ogni sei mesi, e a valutazione finale attraverso idonei strumenti posti in essere dalle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, in coordinamento fra di esse.

5. La misura di cui alla presente legge sarà coordinata con le eventuali misure statali in materia di sostegno al reddito.

Art. 3.

Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso

1. Possono accedere alla misura di cui all'art. 2 i nuclei familiari, anche monopersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), di cui almeno un componente sia residente in regione da almeno ventiquattro mesi, con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ai sensi del decreto n. 159/2013, ovvero ISEE corrente ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, inferiore o uguale a 6.000 euro. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di residenza da almeno ventiquattro mesi in regione.

2. Costituisce condizione di accesso alla misura la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione al percorso concordato di cui all'art. 2, comma 1, che può comprendere percorsi finalizzati al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione, o l'espletamento di attività utili alla collettività, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 10, formalizzata con la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'erogazione della misura di cui all'art. 2 è incompatibile con la fruizione da parte dei beneficiari, nel medesimo periodo, di altri trattamenti economici rilevanti di natura

previdenziale, indennitaria e assistenziale, il cui valore complessivo superi i 600 euro mensili. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti una o più persone non autosufficienti, la soglia è elevata a 900 euro. Gli importi possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

4. Con il regolamento di cui all'art. 10 sono definiti ulteriori requisiti di accesso alla misura attinenti alla sfera patrimoniale dei beneficiari.

5. Sono esclusi dall'accesso alla misura i nuclei familiari nei quali un componente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Art. 4.

Ammontare e durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito

1. L'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito di cui all'art. 2 è definito dal regolamento di cui all'art. 10 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'art. 3 e l'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei minori di diciotto anni e dei figli a carico presenti nel nucleo familiare, anche tramite l'individuazione di distinti scaglioni sulla base del valore dell'ISEE medesimo.

2. L'ammontare massimo mensile dell'intervento è pari a 550 euro.


3. L'intervento è concesso per un periodo di dodici mesi e, previa interruzione per un periodo non inferiore a due mesi, può essere concesso, a seguito della ridefinizione del patto tra servizi e beneficiario, per ulteriori dodici mesi anche non continuativi.

4. L'importo massimo mensile di cui al comma 2, il periodo di interruzione di cui al comma 3 e la soglia ISEE di cui all'art. 3, possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione, in rapporto ai risultati della sperimentazione e sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 5.

Domanda di accesso alla misura

1. La domanda di accesso alla misura di cui all'art. 2 è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare di cui all'art. 3, comma 1, al Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente, mediante apposito modello contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.



Art. 6.

Patto di inclusione

1. Il richiedente la misura di cui all'art. 2 e il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente.

2. Il patto di inclusione può contenere sia obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.

3. Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla misura; il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente medesimo.

4. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro e il servizio sociale dei comuni procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.

Art. 7.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario della misura di cui all'art. 2 ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio sociale dei Comuni dove ha presentato domanda ogni variazione migliorativa della situazione economica del nucleo familiare.

2. Con il regolamento di cui all'art. 10 sono definiti ulteriori obblighi dei beneficiari.

Art. 8.

Cause di decadenza

1. Il beneficiario decade dalla misura di cui all'art. 2 al verificarsi dei seguenti casi:

a) mancata sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 6, comma 1, entro il primo bimestre dell'erogazione della misura;

b) mancato rispetto del patto di inclusione per cause riferite al beneficiario;

c) mancata comunicazione al Servizio sociale dei Comuni dove ha presentato domanda di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;

d) mancata frequenza dei corsi scolastici obbligatori da parte dei figli minori del nucleo familiare del beneficiario.

2. Con il regolamento di cui all'art. 10 sono definite ulteriori cause di decadenza.

Art. 9.

Monitoraggio del rispetto del patto di inclusione

1. Il Servizio sociale dei Comuni monitora in itinere il rispetto degli obblighi previsti dal patto di inclusione assunti dal beneficiario. Qualora fosse riscontrato il venir meno dei requisiti di accesso o agli obblighi assunti, il servizio sociale dei comuni si attiva, nelle modalità previste dal regolamento di cui all'art. 10, per sospendere la misura.

Art. 10.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali di concerto con l'assessore competente in materia di lavoro, sono definiti in particolare:

a) l'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito secondo quanto previsto dall'art. 4;

b) le modalità di erogazione dell'intervento economico;

c) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'intervento monetario nei casi in cui, in corso di erogazione, si verificano modificazioni nella composizione del nucleo familiare;

d) le ulteriori condizioni patrimoniali di accesso alla misura di cui all'art. 2;

e) le modalità di coordinamento tra la misura di cui all'art. 2 e le altre misure erogate dal sistema pubblico;

f) gli ulteriori obblighi dei beneficiari;

g) le modalità di verifica dei requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 2;

h) le cause di sospensione e di rimodulazione della misura di cui all'art. 2, nonché le ulteriori cause di decadenza dalla misura medesima;

i) le modalità di valutazione del bisogno;

j) i contenuti del patto di inclusione;

k) le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivabili nel patto di inclusione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di cui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 11.

Tavolo permanente

1. È costituito un tavolo di lavoro permanente tra le Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, con il compito di:

a) predisporre il regolamento di attuazione di cui all'art. 10;

b) definire le modalità attuative del monitoraggio periodico e finale dell'erogazione della misura di cui



all'art. 2, nonché quelle relative alla verifica del rispetto del patto di inclusione sottoscritto;

c) definire lo sviluppo degli strumenti informatici utili al monitoraggio della misura.

Art. 12.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia dei risultati ottenuti nel contrastare l'esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell'ambito del patto di inclusione.

2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento di cui all'art. 10, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.

3. Nel triennio di sperimentazione previsto dall'art. 2, comma 2, l'Amministrazione regionale raccoglie, elabora e analizza i dati e le informazioni necessari a dare conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) numero delle domande presentate per ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto;

b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;

c) media delle ore lavorate e tipologia di occupazione nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare;

d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio.

4. Entro tre mesi dalla conclusione del triennio di sperimentazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rapporto di valutazione sull'attuazione della misura secondo l'analisi svolta ai sensi del comma 3. Degli esiti della valutazione si tiene conto per le decisioni di riforma della misura.

5. Le informative giuntali previste dal presente articolo e gli atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 13.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. I commi da 5 a 10 dell'art. 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Sono fatti salvi sino alla data di scadenza prevista dai progetti personalizzati predisposti dai servizi sociali dei comuni e comunque per un periodo di non più di sei mesi dal loro avvio, gli interventi economici di cui all'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 9/2008 attivati nell'anno 2015, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2009, n. 38 (Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)).

3. Entro il 31 marzo 2016 gli enti gestori del servizio sociale dei comuni restituiscono alla Regione i fondi loro assegnati ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 9/2008 non impegnati entro il 31 dicembre 2015.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4543 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Misura attiva di sostegno al reddito».

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 113 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 13, comma 3, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 11 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 15.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

15R00431



REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 16 giugno 2015, n. 55.

Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia. Modifiche all'articolo 57 dello Statuto.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 23 giugno 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 123 della Costituzione;

Visto l'art. 57 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. Nel quadro di riforma dello Statuto regionale e del regolamento d'Aula in vista del prossimo rinnovo del Consiglio, che porterà a quaranta i componenti dell'Assemblea consiliare, è opportuno modificare il sistema di elezione dei componenti il Collegio di garanzia introducendo il voto limitato e abbreviando la durata in carica dei componenti;

APPROVA

la presente legge statutaria;

Art. 1.

Modifiche all'art. 57 dello Statuto

1. Il comma 5 dell'art. 57 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.»

La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti

di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 16 giugno 2015

ROSSI

(Omissis)

15R00366

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 luglio 2015, n. 56.

Modifiche all'articolo 16 dello Statuto. Disposizioni in materia di gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 20 luglio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 e l'articolo 79 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La previsione statutaria di cui all'articolo 16 esclude la formazione di gruppi consiliari composti da un solo consigliere, ad eccezione del gruppo formato da un consigliere che sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali;

2. Si ritiene opportuno completare la suddetta disposizione con un'ulteriore previsione derogatoria, che appare coerente con quella già espressa, consentendo il permanere anche di quei gruppi consiliari, già costituiti da più consiglieri eletti in una lista presentata alle elezioni regionali, che vedano successivamente ridursi la propria composizione fino ad un unico consigliere, come conseguenza di mutamenti di composizione politica che portino gli altri appartenenti al gruppo a scegliere, nel corso della legislatura, altri gruppi consiliari;

approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 16 dello Statuto

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 dello Statuto sono aggiunte le parole: «oppure l'unico rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un grup-



po in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali.”.

La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 15 luglio 2015

ROSSI

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 27 gennaio 2015 e con seconda deliberazione in data 28 marzo 2015, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di *referendum* nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 10 aprile 2015.

(*Omissis*).

15R00383

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 luglio 2015, n. 57.

Modifiche all'articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 20 luglio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, quarto comma, e l'articolo 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 74 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La Regione favorisce, nell'ottica del risparmio della spesa, della razionalizzazione e della semplificazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche, le fusioni dei comuni, nel rispetto della volontà delle popolazioni interessate;

2. In particolare, l'attuazione della politica regionale in materia di fusione dei comuni ha evidenziato negli anni alcune problematiche nella verifica della volontà delle popolazioni interessate di fronte alle iniziative di aggre-

gazione, per la cui soluzione sono state adottate specifiche disposizioni legislative procedurali;

3. Si è, altresì, constatata l'estrema difficoltà per gli elettori toscani di esercitare l'iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge di fusione di comuni, stante la vigente disposizione dell'articolo 74, comma 1, dello Statuto che richiede, in via generale, che tutte le proposte di legge di iniziativa popolare siano accompagnate da cinquemila firme di elettori della Regione, senza tenere conto della specificità delle proposte di fusione, il cui interesse è verosimilmente circoscritto al territorio dei comuni interessati, spesso di minime dimensioni demografiche, dove il numero di firme previsto dalla norma statutaria è pressoché impossibile da raggiungere;

4. Ritenuto opportuno, onde non vanificare in questi casi l'iniziativa popolare, individuare il medesimo ambito territoriale, sia per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle proposte di legge, sia per la successiva consultazione referendaria;

5. Appare conseguentemente necessario abbassare il numero di firme richiesto per la presentazione delle leggi di iniziativa popolare relative alla fusione di comuni, nonché per tutte le leggi riguardanti l'istituzione di nuovi comuni e la modifica di quelli esistenti, in ordine alle quali si profilano le medesime esigenze;

6. Analogamente, è necessario modificare, in relazione a tale tipologia di leggi, il numero minimo dei consigli comunali che possono esercitare l'iniziativa popolare: il numero di tre, infatti, non è coerente rispetto ad una proposta di legge di interesse di due comuni o addirittura di uno solo, come ad esempio nel caso di modifica della denominazione di un comune;

approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 74 dello Statuto

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 74 dello Statuto sono aggiunte le parole: “, salvi i casi di cui al comma 1 bis.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 dello statuto è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare può essere esercitata da un numero di elettori pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato e, comunque, pari ad almeno il 15 per cento complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tutti i comuni interessati nonché dal consiglio o dai consigli comunali interessati.

La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti



di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 15 luglio 2015

ROSSI

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 27 gennaio 2015 e con seconda deliberazione in data 28 marzo 2015, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di *referendum* nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 10 aprile 2015.

(*Omissis*).

15R00384

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2015, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 20 luglio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012);

Considerato che:

1. Le recenti modifiche apportate alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009,

66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012) e dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 24 (Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009) in merito alla selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell'Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell'opposizione), hanno stabilito un criterio prioritario di scelta basato sull'esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, con relativa iscrizione in uno specifico elenco, rinviando, quanto alle modalità di definizione di detto criterio, ad una successiva deliberazione consiliare proposta dall'Ufficio di presidenza;

2. Ad una rinnovata valutazione, si reputa opportuno modificare la disposizione in questione, cambiando i requisiti attualmente previsti dall'articolo 49 bis, comma 2, della l.r. 1/2009, i quali – determinando una differenziazione non giustificata – non consentono l'iscrizione nell'elenco né di coloro che hanno maturato l'esperienza richiesta ma hanno terminato il proprio incarico prima del termine della passata legislatura, né di coloro che hanno maturato la medesima esperienza essendo dipendenti di ruolo della Regione;

3. Al tempo stesso, si ritiene opportuno ridurre dal 50 al 40 per cento la quota di finanziamento per il personale dei gruppi politici e degli altri organismi consiliari da destinare obbligatoriamente all'assunzione del personale dell'elenco;

4. La presente legge ha carattere di urgenza, data la necessità di costituire al più presto le strutture di supporto agli organismi politici consiliari;

approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 1/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sono aggiunte le seguenti parole: "nell'ultima legislatura."

2. Il comma 2 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

"2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale che ha prestato servizio presso le segreterie di cui al comma 1 nel corso dell'ultima legislatura."

3. Al comma 4 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009 il numero "50" è sostituito dal seguente: "40".

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, gli uffici del Consiglio regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicano agli interessati all'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009, la possibilità di inviare, nei dieci giorni successivi all'avvenuta



comunicazione, la documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, per l'integrazione dell'elenco.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 20 luglio 2015

ROSSI

15R00385

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2015, n. 59.

Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 22 luglio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 3, l'art. 9, comma 1, e l'art. 11, comma 1, dello Statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca deliberazioni n. 10466 del 2 novembre 1987 e n. 1749 del 22 febbraio 1993);

Considerato quanto segue:

1. La vigente disciplina regionale dei simboli e dei segni distintivi la Regione Toscana e del loro uso non contempla la previsione e le modalità d'uso di un elemento caratteristico di riconoscimento dei consiglieri regionali impegnati in pubbliche manifestazioni, diversamente da

quanto previsto dalla legislazione nazionale per i sindaci ed i presidenti di provincia, e da quanto contemplato per i presidenti di comunità montana da intervenute intese a carattere nazionale, obbligatorie ai sensi dei ripetuti pareri espressi dal Ministero degli interni per garantire uniformità di caratteristiche e condizioni d'uso per istituzioni omologhe;

2. Non sussistono norme nazionali a disciplina di simili segni distintivi per i vertici istituzionali delle regioni, né risultano intese che regolino la materia;

3. Appare pertanto opportuno disciplinare, oltre alle caratteristiche e alle condizioni d'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo, anche quelle di una fascia, quale segno distintivo per i consiglieri regionali impegnati in iniziative e manifestazioni pubbliche nelle quali essi siano chiamati a svolgere le funzioni di rappresentanza istituzionale al fine di rendere riconoscibile la presenza dei consiglieri regionali nell'adempimento delle loro funzioni;

4. I colori bianco e rosso ripetono quelli presenti nella bandiera del Granducato di Toscana e corrispondono a quelli già adottati da Ugo di Toscana, intorno all'anno 1000, nel suo stemma;

5. Ugo di Toscana, figura centrale per la ripresa e sviluppo dell'alto Medio Evo e primo dei marchesi sepolti a Lucca, riportò a Firenze il capoluogo della Tuscia e fece diventare il bianco e il rosso i colori della città; egli è celebrato quale fondatore del Margraviato (o Marchesato) di Toscana, riuscì a consolidarne i confini; gradualmente la denominazione «Tuscia» fu soppiantata dal nome «Toscana»;

6. Da allora il bianco e rosso, divenuti successivamente i colori della bandiera del Granducato di Toscana, sono associati a tutta una varietà di segni distintivi della Regione Toscana;

7. Nell'introdurre la fascia tra i segni distintivi della Regione, si ritiene opportuno provvedere ad un riordino complessivo della disciplina degli altri segni distintivi della Regione finora regolati dalla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione), della quale si dispone quindi l'abrogazione.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.


Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia, quali segni distintivi della Regione Toscana.

Art. 2.

Stemma

1. Lo stemma della Regione Toscana, raffigurato nell'allegato A, è costituito dal Pegaso in argento, simbolo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, inse-



rito in uno scudo sannitico con campo rosso, sormontato dalla scritta «REGIONE TOSCANA».

2. La riproduzione del Pegaso adottato è tratta dalla moneta realizzata nel 1537 in onore del Cardinale Pietro Bembo e attribuita a Benvenuto Cellini.

3. Lo stemma è rappresentato sul frontespizio del Bollettino ufficiale della Regione Toscana, su ogni atto ufficiale della Regione, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, su ogni atto destinato all'esterno degli organi ed uffici regionali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale della Regione.

Art. 3.

Gonfalone

1. Il gonfalone della Regione Toscana, raffigurato nell'allegato B, è costituito da un drappo di colore bianco con due bande verticali di colore rosso e frangia in argento, che reca al centro il Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta «REGIONE TOSCANA» in argento.

2. Il gonfalone è portato ed esposto da personale della Regione o, previa convenzione, da componenti di associazioni di carattere volontaristico.

Art. 4.

Sigillo

1. Il sigillo della Regione Toscana, raffigurato nell'allegato C, è di forma circolare e riporta al centro il Pegaso raffigurato nello stemma ed in corona la scritta «REGIONE TOSCANA».

2. Il sigillo della Regione è apposto in calce ad ogni atto ufficiale della Regione.

Art. 5.

Fascia

1. La fascia della Regione Toscana, raffigurata nell'allegato D, è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale che la utilizzano al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.

2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore bianco, con due bande di colore rosso che costeggiano i bordi della stessa e frange alle due estremità di colore argento. In prossimità di tali frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano, una per ogni lato. In posizione centrale, ai fini della sua immediata visibilità, è sovrapposto il Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta «REGIONE TOSCANA» in argento.

3. La fascia ha una larghezza di sedici centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una larghezza pari a otto centimetri e le bande laterali di colore rosso hanno una larghezza ciascuna pari a quattro centimetri.

4. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, l'uso della fascia spetta a quest'ultimo.

5. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del

Consiglio regionale, può delegare l'uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale o a un assessore.

6. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l'uso della fascia a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o ad altro consigliere.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 5.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 26.01 «Spese per il supporto alle iniziative di rappresentanza» del bilancio del Consiglio regionale 2015.

Art. 7.

Abrogazione

1. La legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello stemma, del gonfalone e del sigillo della Regione) è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 luglio 2015

ROSSI

(*Omissis*)

15R00386

REGIONE ABRUZZO

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 settembre 2015, n. 2.

Modifica dello Statuto.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLVI - n. 36 Ordinario del 30 settembre 2015*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 7 bis allo Statuto

1. Dopo l'articolo 7 dello Statuto è inserito il seguente:
 «Art. 7 bis (Diritto al cibo). 1. La Regione promuove il diritto al cibo e ad una alimentazione adeguata, intesi come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, sano e culturalmen-



te appropriato, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione contribuisce a favorire e determinare misure per il contrasto alla malnutrizione, sia nella forma di denutrizione che di sovrappeso e obesità, per la lotta agli sprechi, in particolare alimentari, e ai cambiamenti climatici, quali aspetti fondamentali del diritto alla salute, anche nella sua specificazione di diritto ad un ambiente sano e ne sostiene le attività di informazione e sensibilizzazione.”.

La presente Legge Statutaria Regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge Statutaria della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 15 settembre 2015

D’ALFONSO

(Omissis).

15R00462

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2015, n. 21.

Integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLVI - n. 88 Speciale del 16 settembre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Inserimento dell’art. 31 bis nella l.r. 3/2015

1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017) è inserito il seguente:

“Art. 31 bis (Agenzia Sanitaria Regionale – ASR). 1. Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).

2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore della ASR:

a) Euro 1.400.000,00 al capitolo 12.01.001 – 81509 per il finanziamento dell’Agenzia.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la ASR adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.”.

Art. 2.

Inserimento dell’art. 31 ter nella l.r. 3/2015

1. Dopo l’articolo 31 bis della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:

“Art. 31 ter (Aziende regionali per il diritto agli studi universitari). 1. Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L’Aquila.

2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi Universitari di Chieti, Teramo, L’Aquila:

a) Euro 4.500.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;

b) Euro 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, adottano i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.”.

Art. 3.

Inserimento dell’art. 31 quater nella l.r. 3/2015

1. Dopo l’articolo 31 ter della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:

“Art. 31 quater (Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - ARIT). 1. Ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT).

2. Ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici), è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento



in favore dell'Agenda Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT):

a) Euro 1.100.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

b) Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.”.

Art. 4.

Inserimento dell'art. 31 quinquies nella l.r. 3/2015

1. Dopo l'articolo 31 quater della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:

“Art. 31 quinquies (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA). 1. Ai sensi dell'art. 47 della l.r. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2015 dell'Agenda Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA).

2. Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenda Regionale per la tutela dell'Ambiente (ARTA), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'ARTA:

a) Euro 1.500.000,00 al capitolo 05.01.020 - 291550 per il funzionamento dell'Agenda.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'ARTA adotta i provvedimenti di varia-

zione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.”.

Art. 5.

Allegati al bilancio

1. Gli allegati della l.r. 3/2015 sono integrati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della ASR, delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila, dell'ARIT e dell'ARTA allegati alla presente legge.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 agosto 2015

D'ALFONSO

(*Omissis*).

15R00456

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-044) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 1 1 1 4 *

€ 2,00

